

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

ANAC: nuove Linee guida in materia di whistleblowing

In data 12 dicembre 2025 ANAC ha pubblicato le nuove Linee guida sui canali interni di segnalazione adottate con Delibera n. 478 del 26 novembre 2025 ([documento integrale](#)) e la Delibera n. 479 del 26 novembre 2025 ([documento integrale](#)), che modifica e integra le precedenti Linee guida sulle segnalazioni esterne (Delibera n. 311 del 12 luglio 2023), al fine di garantirne la coerenza sistematica.

Le nuove Linee guida mirano a fornire indicazioni più puntuale e operative sulla progettazione, istituzione e gestione dei canali interni di segnalazione. Di seguito si riportano le principali novità introdotte.

Ruolo delle organizzazioni sindacali: Obbligo di coinvolgere i sindacati nell'attivazione del canale interno e in caso di modifiche della procedura Whistleblowing

Modalità di segnalazione: preferenza per le piattaforme informatiche. L'uso della posta elettronica ordinaria o certificata è considerato, di regola, non adeguato, salvo l'adozione di specifiche contromisure individuate nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Gestore delle segnalazioni: agli Orani di indirizzo dell'Ente (es. CdA, AD, DG) non possono essere attribuiti poteri di supervisione della gestione delle segnalazioni (possono essere solo coinvolto all'esito dell'istruttoria), ferma restando la possibilità di un monitoraggio generale sul funzionamento del sistema.

Sostituto del gestore: nella procedura Whistleblowing occorre individuare il sostituto del Gestore in caso di assenza prolungata superiore a 7 giorni di quest'ultimo

Modello Organizzativo ex D.lgs. 231/2001: gli Enti devono disporre di un unico canale di ricezione della segnalazioni sia quelle ai sensi del D.lgs. 231/2001 che previste dal D.lgs. 24/2023. Inoltre occorre prevedere dei flussi informativi verso l'ODV231 sulle segnalazioni 231 pervenute.

Gruppi societari: possibilità di istituire canali condivisi a livello di gruppo. La condivisione del canale non comporta un trasferimento della responsabilità in capo alla capogruppo, restando ciascuna società responsabile della corretta gestione delle segnalazioni che la riguardano

Coordinamento con la disciplina bancaria e finanziaria: armonizzazione tra i sistemi di whistleblowing previsti dalla normativa settoriale e quelli ex D.lgs. 24/2023, evitando sovrapposizioni e garantendo l'autonomia del gestore delle segnalazioni rispetto agli organi di vertice

Proposto l'aggiornamento della Black List UE antiriciclaggio

In data 4 dicembre 2025 la Commissione Europea ha aggiornato l'elenco dei Paesi ad alto rischio riciclaggio ([documento integrale](#)), dando seguito alle decisioni del GAFI che a giugno e ottobre 2025 aveva aggiornato la Grey List.

La Commissione Europea ha aggiunto nuove giurisdizioni di

paesi terzi (Bolivia e Isole British Virgin Islands) e ne ha rimosso altre dalla black list (Burkina Faso, Mali, Mozambico, Nigeria, Sudafrica e Tanzania).

Gli intermediari sono tenuti a esercitare maggiore vigilanza nelle transazioni che coinvolgono i paesi della Black List

Questo è importante per proteggere l'integrità del sistema finanziario dell'UE. L'aggiornamento della Black list è effettuato con un regolamento delegato, che entrerà in vigore dopo l'esame del Parlamento Europeo e del Consiglio, indicativamente tra un mese



RASSEGNA NORMATIVA

Servizio in abbonamento per essere sempre aggiornato sulle novità normative del settore finanziario
Richiedi info a direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Le Nuove Istruzione UIF sulle SOS

"Le nuove Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette sono applicabili a partire da luglio 2026"

In data 19 dicembre 2025 l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) ha pubblicato le nuove "Istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette" ([documento integrale](#)), segnando un ulteriore e significativo rafforzamento del sistema nazionale di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Le nuove disposizioni, applicabili a partire da **luglio 2026**, si inseriscono nel più ampio percorso di consolidamento della collaborazione attiva dei soggetti obbligati delineato dal D.Lgs. 231/2007, in un contesto caratterizzato da una crescente complessità dei fenomeni di riciclaggio e da un'evoluzione delle tecniche operative utilizzate a fini illeciti.

In tale prospettiva, il nuovo impianto regolamentare pone al centro del processo di segnalazione non solo la qualità informativa delle SOS, ma anche la piena responsabilizzazione del giudizio valutativo sotteso alla decisione di invio, valorizzando il ruolo dei presidi organizzativi e delle funzioni di controllo interno.

Il procedimento di segnalazione prende avvio dall'individuazione di anomalie operative e si sviluppa attraverso un'analisi strutturata

del contesto e delle caratteristiche dell'operatività osservata, nonché mediante un'istruttoria interna volta a verificare la coerenza delle operazioni rispetto al profilo del cliente, alle informazioni disponibili e agli indicatori di anomalia.

Tale percorso si conclude con una decisione ponderata circa la sussistenza di fondati motivi di sospetto, che deve essere adeguatamente motivata e supportata da elementi oggettivi e documentabili.

In questo quadro, la UIF prende esplicitamente le distanze da approcci meramente cautelativi, chiarendo che fattori quali l'attribuzione di un profilo di rischio elevato, il ricorso reiterato all'uso del contante o la presenza di notizie negative sul soggetto interessato non possono, se considerati isolatamente, giustificare l'invio di una SOS in assenza di un sospetto concreto, effettivo e adeguatamente rappresentato.

Particolare attenzione è riservata all'impiego di strumenti informatici avanzati per l'individuazione delle anomalie, inclusi quelli basati su sistemi di Intelligenza Artificiale. La UIF ne riconosce il valore in termini di efficienza

operativa, capacità di analisi e supporto ai processi decisionali, ma al contempo ne delimita con precisione il perimetro di utilizzo. Gli strumenti automatizzati devono infatti fondarsi su dati oggettivi e verificabili e, soprattutto, essere affiancati da un intervento umano qualificato, chiamato a controllare, validare e contestualizzare criticamente le evidenze emerse, evitando il ricorso a valutazioni automatiche o non adeguatamente motivate.

Le nuove Istruzioni rafforzano, inoltre, il principio secondo cui la segnalazione deve contenere una descrizione chiara, coerente e autosufficiente dei motivi del sospetto, tale da consentire alla UIF una piena e immediata comprensione del fenomeno segnalato senza necessità di ulteriori integrazioni istruttorie.

In questa prospettiva, viene confermato l'utilizzo esclusivo del portale Infostat-UIF per l'inoltro delle segnalazioni, attraverso uno schema unico che combina l'inserimento di dati strutturati con una motivazione espressa in forma libera, funzionale a garantire uniformità, tracciabilità ed efficienza nel trattamento delle informazioni



ATEA®

Il diagnostico per l'Archivio standardizzato antiriciclaggio*

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento di Banca d'Italia del 24 marzo 2020



Riforma TUF: impatti per le SGR sotto-soglia

L'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del TUF è attesa per marzo 2026.

In data 8 ottobre 2025 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema del decreto di riforma del Testo Unico della Finanza ([documento integrale](#)), in cui è previsto l'aggiornamento della disciplina delle SGR sotto-soglia, con la previsione di un regime differenziato rispetto alle SGR ordinarie ossia sopra soglia.

Lo schema del decreto risulta in discussione presso le commissioni riunite (Finanze e Giustizia) di Camera e Senato. Il testo dovrà essere sottoposto all'ordinario iter parlamentare prima dell'entrata in vigore (attesa per marzo 2026). Poi sarà previsto un periodo di 9 mesi durante i quali Banca d'Italia e Consob dovranno adottare la disciplina secondaria, a cui seguiranno ulteriori 12 mesi per l'applicazione da parte delle SGR.

Tra le proposte di modifiche introdotte, lo schema di Decreto prevede una nuova distinzione tra "gestori autorizzati" e "gestori di FIA sotto soglia registrati" introducendo la prima categoria allo scopo di sottoporre i gestori di FIA sotto soglia registrati a regole e controlli meno pervasivi.

La proposta dell'intervento

legislativo mira a:

I) ridurre oneri regolamentari e di vigilanza sui gestori di dimensioni contenute.

2) favorire la costituzione di veicoli di investimento alternativi coerentemente al principio di proporzionalità e alle esperienze normative di altri ordinamenti dell'UE.

La proposta del nuovo regime si applica ai GEFIA (gestori di fondi di investimento alternativi) il cui valore totale delle attività in gestione non supera la soglia di 100 milioni di euro, o 500 milioni di euro se i FIA gestiti non fanno ricorso alla leva e non consentano il rimborso delle quote per almeno i primi cinque anni. I soggetti che rientrano in questi parametri non necessiteranno di una autorizzazione ma di una iscrizione in un registro appositamente istituito dalla Banca d'Italia.

Nel dettaglio le principali novità introdotte dallo schema di decreto:

A) Registrazione

- attribuzione alla Banca d'Italia del compito di istituire il registro dei gestori di FIA sotto soglia registrati.

- adozione da parte di Banca d'Italia di un regolamento per la procedura di iscrizione, della documen-

tazione da trasmettere e del contenuto minimo della relazione organizzativa.

- attribuzione alla Banca d'Italia della vigilanza sulla permanenza dei requisiti di registrazione, sulla valutazione dei rischi sistematici e sulla verifica dei presidi antiriciclaggio.

- attribuzione alla Banca d'Italia del potere di convocare esponenti aziendali, effettuare ispezioni e impostare limiti alla leva finanziaria.

B) Attività

- ammesso lo svolgimento, da parte delle SGR sotto soglia registrate, del servizio di gestione collettiva del risparmio per FIA e attività connesse e strumentali.

- divieto di svolgimento, per le SGR sotto soglia registrate, di attività tipiche di una SGR autorizzata, quali gestione di portafogli individuali, collocamento di quote, gestione di fondi aperti.

Le limitazioni hanno lo scopo di:

1) contenere i rischi sistematici derivanti da una operatività meno regolamentata nel mercato del credito.

2) indirizzare i gestori sotto soglia registrati verso il loro ambito d'elezione, che consiste nel supporto al capitale di rischio delle imprese.

Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID 2
- Privacy GDPR
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- ICAAP e rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza



Proposta UE per il nuovo Regolamento sulla finanza sostenibile

In data 20 novembre 2025 la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione ([documento integrale](#)) del Regolamento sulla finanza sostenibile (SFDR), con l'obiettivo di superare le criticità emerse negli ultimi anni e costruire un quadro normativo più semplice, coerente e realmente utile agli investitori, in particolare a quelli retail. Secondo la Commissione, l'attuale impianto del SFDR ha infatti generato un sistema informativo eccessivamente complesso, caratterizzato da documenti lunghi, difficilmente confrontabili e spesso poco efficaci nel rappresentare in modo chiaro le caratteristiche di sostenibilità dei prodotti finanziari, favorendo in alcuni casi fenomeni di greenwashing e ostacolando il convogliamento dei capitali verso investimenti

effettivamente sostenibili, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo. Per rispondere a tali problemi, la proposta prevede interventi strutturali su più livelli:

- Alleggerimento degli obblighi informativi: vengono eliminati, tranne per soggetti già ricompresi nel perimetro della CSRD, gli obblighi di rendicontazione dei "principali impatti negativi" (PAI) relativi alla sostenibilità a livello di entità.
- Razionalizzazione delle informazioni richieste sui prodotti: le informazioni saranno focalizzate su dati effettivamente disponibili, verificabili e confrontabili,
- Rafforzamento della tutela degli investitori al dettaglio: rendere le informazioni più fruibili per i piccoli investitori, in coerenza con l'iniziativa UE per l'Unione dei risparmi e degli investimenti (SIU)

- Introduzione di un nuovo sistema uniforme di classificazione dei prodotti ESG: La Commissione propone tre categorie standardizzate che andranno a sostituire l'attuale approccio fondato sugli artt. 8 e 9 del SFDR, riducendo ambiguità e allineandosi agli Orientamenti ESMA sui nomi dei fondi (prodotti sostenibili, prodotti di transazione, prodotti ESG di base)

- Requisiti minimi per i prodotti classificati: Per poter rientrare in una delle nuove categorie, i prodotti dovranno rispettare condizioni precise, tra cui avere almeno il 70% degli investimenti deve essere coerente con la strategia di sostenibilità dichiarata e escludere le imprese coinvolte in violazioni gravi dei diritti umani, produzione di tabacco, armi vietate e attività legate ai combustibili fossili oltre determinate soglie.



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



EddyStone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Guido Pavan
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su



Rassegna normativa

EDDYSTONE

L'abbonamento alla "RASSEGNA NORMATIVA" integra e completa, mediante l'aggiornamento sulle principali novità normative, il contenuto informativo della newsletter mensile LIGHTHOUSE NEWS.

RASSEGNA NORMATIVA fa un focus sulle novità legislative e normative del settore bancario-assicurativo e finanziario, sia a livello internazionale che nazionale.

RASSEGNA NORMATIVA assicura il continuo monitoraggio delle principali fonti legislative e normative come: Banca d'Italia, Consob, IVASS, UIF, OFC, COVIP, OAM, AGCM, Agenzia delle Entrate, Garante della Privacy, ANAC, ESMA, EBA, EIOPA, BIS, Gazzetta Ufficiale IT/UE, MEF, MISE, EUR-Lex

- ✓ Per Banche, Assicurazioni, SIM, SGR, SCF, Branch, Società fiduciarie, IF106, IP, IMEL
- ✓ Frequenza quindicinale
- ✓ Invio tramite e-mail
- ✓ Eventuale personalizzazione

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it



Internal Auditing

EDDYSTONE

Eddystone è attualmente il principale player dei servizi di Internal Auditing nel settore bancario e finanziario.

Il Team di Eddystone è composto solo da Senior Auditor con una pluriennale esperienza nell'attività di Internal Auditing.

I Senior Auditor di Eddystone sono soci AIIA (Associazione Italiana Internal Auditors) e CAE (Chief Audit Executive).

Eddystone assiste e supporta i Responsabili della Funzione di Internal Audit oppure svolge direttamente la funzione IA in regime di outsourcing.

- ✓ approccio problem solving
- ✓ applicazione degli IIA standard
- ✓ verifiche di audit svolte anche distanza
- ✓ oltre 500 audit con 2.000 raccomandazioni

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it

Eddystone è su LinkedIn

Clicca sul pulsante a lato
e segui la nostra pagina
di LinkedIn per essere
sempre aggiornato



Segui Eddystone su LinkedIn

Sulla pagina LinkedIn di Eddystone troverai:

- ✓ Normativa del settore bancario, finanziario e assicurativo
 - ✓ Normativa sulla responsabilità dell'ente ex d.lgs. 231/2001
 - ✓ Info sui webinar e workshop in cui è presente Eddystone
 - ✓ Slides dei webinar e dei workshop Eddystone
 - ✓ Newsletter Lighthouse
 - ✓ Newsletter Compliance 231
- e tanto altro ancora...

Ti aspettiamo!

Il Team di Eddystone